



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
PRESIDENZA

PROTOCOLLO

per la liquidazione dell'equa indennità ad amministratori di sostegno e tutori

tra

Il TRIBUNALE DI CREMONA in persona del Presidente Dott. Anna di Martino

e

l'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA in persona del Presidente Avv. Alessio Romanelli

Vista la riunione convocata dal Presidente del Tribunale in data 04.07.2023 (prot. n. 1459/2023) per la discussione delle problematiche inerenti l'Istituto dell'Amministrazione di Sostegno, concernenti sia l'equo indennizzo liquidabile ai professionisti che svolgono l'incarico di A.D.S. che altri aspetti evidenziati nella nota del C.O.A. in data 30.06.2023, al fine di garantire la prevedibilità e l'omogeneità dei provvedimenti di liquidazione;

Rilevato che, a seguito dei compiuti approfondimenti, le parti ritengono di sottoscrivere il presente protocollo nell'interesse e nel rispetto delle norme di legge che regolamentano la materia.

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 379, comma 1, c.c. – applicabile ex art. 411 c.c. all'ufficio dell'amministratore di sostegno – l'ufficio tutelare è gratuito.

Un'indennità può essere assegnata dal giudice tutelare al tutore o all'amministratore di sostegno, ai sensi del secondo comma dell'art. 379 c.c., tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle difficoltà dell'amministrazione.

È lo stesso legislatore a prevedere come eccezionale l'assegnazione dell'equa indennità (che non può pertanto qualificarsi come controprestazione in senso tecnico dell'attività svolta) e ad indicare al giudice tutelare gli elementi (l'entità del patrimonio e la difficoltà dell'amministrazione) ai quali parametrare l'equa indennità.

Il parametro dell'entità del patrimonio, liquido, ha natura oggettiva e si correla all'obbligo di tenuta di regolare contabilità e di rendicontazione dell'amministrazione che grava ai sensi dell'art. 380 c.c. sul tutore e (in virtù del richiamo di cui all'art. 411 c.c.) sull'amministratore di sostegno.

Se il beneficiario è titolare di un patrimonio esiguo o addirittura incapiente, la richiesta di liquidazione comprenderà sempre il rimborso delle spese sostenute nell'interesse del beneficiario e adeguatamente documentate, nonché, per quanto disponibile, una somma a titolo di indennità pari nel massimo a € 1.000. In tali casi, l'equa indennità e il rimborso spese verranno incassati non appena l'entità del patrimonio del beneficiario sarà tale da consentire il pagamento.

Il parametro della difficoltà dell'amministrazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice tutelare che, nell'attività di liquidazione, è chiamato a considerare tutti gli aspetti che caratterizzano la singola procedura ed a valorizzare le difficoltà, sia relative alla presenza di immobili da gestire, sia di natura personale, sorte in costanza della gestione. Le difficoltà affrontate potranno essere opportunamente rappresentate dal tutore/ads nel rendiconto dell'amministrazione.

L'attività dell'amministratore di sostegno e del tutore dovrà essere valutata, ai fini della liquidazione dell'equa indennità, considerando non solo la gestione del patrimonio del beneficiario, ma anche le complesse attività effettivamente poste in essere nell'interesse della persona, i risultati in concreto raggiunti, il tempo, le energie e le risorse impiegate nella cura del singolo.

Sulla scorta di tali premesse, i seguenti criteri sono stati elaborati di intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, previo approfondimento della giurisprudenza nazionale consolidatasi in materia ed esame delle prassi sviluppatesi e dei protocolli adottati negli altri uffici giudiziari.

I criteri di determinazione dell'indennità sono orientativi, pertanto il giudice tutelare può sempre discostarsene motivatamente.

1. PERIODICITÀ DELLA LIQUIDAZIONE

La richiesta dell'indennità deve essere presentata con cadenza annuale o, comunque, contestualmente al deposito del conto della gestione (art. 380 c.c.) e/o della relazione sull'attività svolta dall'ads/tutore e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Il mancato deposito del rendiconto annuale preclude la liquidazione dell'indennità per l'attività svolta nel relativo periodo di gestione.

La mancata presentazione dell'istanza di liquidazione dell'indennità per un anno di gestione non dà diritto automaticamente ad una richiesta raddoppiata per l'anno successivo. È fatta salva la possibilità per il richiedente di manifestare espressamente la volontà di riservare la presentazione dell'istanza di liquidazione per l'attività svolta in un determinato periodo temporale, oggetto di rendicontazione, ad un momento successivo (ad es. al momento del deposito del successivo rendiconto di gestione o al momento della presentazione del rendiconto finale). La riserva dovrà essere sorretta da adeguata motivazione (ad es. la volontà di non gravare il patrimonio del beneficiario, già esiguo o incapiente, in previsione di un suo futuro incremento).

2. ENTITÀ DEL PATRIMONIO

Il calcolo dell'indennità viene elaborato in tabella sulla base del valore del patrimonio del beneficiario alla fine del periodo temporale di rendicontazione (31 dicembre).

Il patrimonio è costituito dal patrimonio liquido.

Per il calcolo del valore del patrimonio liquido si deve tener conto del saldo cassa, del saldo dei conti e/o dei libretti di risparmio o deposito di cui il beneficiario è intestatario, del valore di eventuali investimenti mobiliari, anche se detenuti all'estero (ad es. controvalore di titoli e polizze).

In tabella, al valore del patrimonio liquido del beneficiario corrisponde una somma liquidabile a titolo di equa indennità.

3. DIFFICOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

La somma liquidabile, individuata sulla scorta del solo parametro dell'entità del patrimonio, potrà essere aumentata, secondo i valori indicati in tabella, in considerazione della complessità dell'attività dell'ads/tutore.

Indici sintomatici della complessità dell'amministrazione sono, ad esempio: la gestione del patrimonio immobiliare (che, dovendo essere gestito o mantenuto, comporta un maggiore impegno per l'amministratore, anche in termini di tempo; una situazione di grave conflittualità endofamiliare; l'assenza di una rete sociale o familiare che contribuisca alla cura del beneficiario; una grave esposizione debitoria del beneficiario; l'atteggiamento non collaborativo del beneficiario; la sussistenza di peculiari esigenze di cura (particolari terapie

sanitarie, ricoveri ospedalieri, risistemazione dell'abitazione, reperimento alloggio, gestione di contratti con collaboratori familiari e relative incombenze) eventualmente conseguenti al particolare quadro psichiatrico del beneficiario.

La somma liquidabile potrà essere aumentata per valorizzare il compimento di specifici atti di straordinaria amministrazione (ad es. vendita e/o acquisto di immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziaria, successioni e accettazioni di eredità con beneficio di inventario) o l'incremento del valore del patrimonio del beneficiario che sia conseguente all'attività di gestione dell'ads/tutore.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ

VALORE DEL PATRIMONIO	SOMMA BASE LIQUIDABILE	AUMENTO PER DIFFICOLTÀ DI AMMINISTRAZIONE
Fino a € 3.000	rimborso delle spese vive; liquidazione dell'indennità rimessa alla valutazione del Giudice	fino a € 1.000
€ 3.001 - € 20.000	da € 300 a € 2.000	fino al 50%
€ 20.001 - € 50.000	da € 1.200 a € 3.500	fino al 50%
€ 50.001 - € 100.000	da € 1.500 a € 6.000	fino al 50%
€ 100.001 - € 300.000	da € 1.800 a € 9.000	fino al 50%
€ 300.001 - € 500.000	da € 2.000 a € 12.500	fino al 50%
€ 500.001 - € 750.000	da € 2.400 a € 15.000	fino al 50%
€ 750.001 - € 1.000.000	da € 2.400 a € 18.000	fino al 50%
Oltre € 1.000.000	da € 2.400 fino al 2%	fino al 50%

Sempre oltre al rimborso delle spese documentate:

4. ACCESSORI DI LEGGE

Posto che l'ufficio tutelare e quello di amministratore di sostegno sono principalmente rivolti alla cura della persona bisognosa, l'amministrazione del patrimonio del beneficiario non

configura di norma, attività economica indirizzata alla produzione di reddito e, quindi, imponibile.

L'indennità corrisposta in via equitativa dal giudice tutelare non ha funzione corrispettiva di effettivo controvalore dell'attività svolta dall'amministratore di sostegno o dal tutore, a meno che la gestione non risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità.

Quando l'attività di amministratore di sostegno o di tutore è svolta da un avvocato, anche alla luce della funzione sociale che connota la professione forense, l'equo indennizzo riconosciuto dal giudice tutelare, assume rilievo ai fini della tassabilità.

Tenuto conto dell'orientamento espresso, su specifica richiesta del C.O.A. di Cremona, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cremona, rappresentata dalla direttrice dott.ssa Patrizia Moretti, che qualifica l'indennità riconosciuta all'amministratore di sostegno come un compenso per lo svolgimento di attività professionale inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 TUIR e pertanto rilevante ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 5 D.P.R. 633 del 1972, il giudice tutelare dovrà riconoscere all'avvocato che svolge l'attività di tutore o di amministratore di sostegno, oltre alla liquidazione dell'equa indennità, anche I.V.A. e C.P.A.

Cremona, venerdì 12 gennaio 2024

Il Presidente dell'Ordine

Avv. Alessio Romanello



Il Presidente del Tribunale

Dott. Anna di Martino

